



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 155/2019

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, commi 4, 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ubicato in Comune di Terni, Via Augusto Vanzetti 11, della ditta ESKIGEL S.r.l., con sede legale in Comune di Terni, Via Augusto Vanzetti 11.

PREMESSE

Vista

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Terni con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 0073251 del 11/04/2019, con la quale la ditta ESKIGEL S.r.l., con sede legale in Comune di Terni, Via Augusto Vanzetti 11, ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per produzione di gelati, ubicato in Comune di Terni, Via Augusto Vanzetti 11.

Vista

L'A.U.A. già adottata dalla Provincia di Terni con atto n. 356/2015 del 30/11/2015, relativa allo stabilimento ubicato in Comune di Terni, Via Augusto Vanzetti 11, contenente il Titolo per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato:

Il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Considerato:

che il SUAPE del Comune di Terni ha indetto la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m. e i., in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerati:

- la conformità urbanistica edilizia, espressa ai fini dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, dal Comune di Terni, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 234865 del 16/12/2019;

- il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0008279 del 30/04/2019, acquisito dalla Regione Umbria in data 30/04/2019 con prot. n. 0083689.

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo la produzione di gelati attraverso le operazioni sequenziali di:
 - preparazione della miscela di latte, zucchero, succhi di frutta, sciroppo di glucosio etc.;
 - pastorizzazione;
 - raffreddamento ed estrusione in vaschette, coppa, coni etc.;
 - congelamento in cella frigorifera;
- il punto di emissione E1 è connesso all'impianto di combustione per produzione di vapore destinato al processo di pastorizzazione ed alla sterilizzazione delle linee di produzione tramite sistema CIP, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 1.395 kW;
- con nota del 28/06/2017 il Gestore ha comunicato la dismissione, senza sostituzione, dell'impianto di combustione marca YGNIS connesso al punto di emissione E2;
- il punto di emissione E3 è connesso ad impianto di combustione alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 2.093 kW, utilizzato in caso di avaria dei succitati impianti di combustione;
- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E4, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 137 kW, è soggetto alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- il punto di emissione E5 è connesso a centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua refrigerata, costituita da:
 - motore a combustione interna alimentato a gas naturale della potenza termica nominale di 6.059 kW, accoppiato con alternatore della potenza elettrica nominale di 2.679 kW;
 - generatore di vapore a recupero per produzione di circa 1.464 kg/h alla pressione di 8 bar, alimentato con i fumi di combustione del motore;
 - un impianto frigorifero ad assorbimento con bromuro di litio per produzione di acqua refrigerata a 5°C, alimentato con l'acqua calda recuperata dal motore (potenza frigorifera 547 kW);
- il motore a combustione interna dell'impianto di cogenerazione è dotato di sistema di regolazione della combustione in condizioni di miscela magra (i.e. $\lambda \sim 1,90 \div 2,10$) per il contenimento delle emissioni di NOx e di catalizzatore ossidante per l'abbattimento delle emissioni di CO;
- il minimo tecnico del motore endotermico, come definito ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, è dichiarato pari a 1.338 kWe;
- il vapore refrigerante dell'impianto frigorifero ad assorbimento con bromuro di litio viene condensato mediante circuito di raffreddamento con torre evaporativa;
- le emissioni della succitata torre evaporativa sono costituite sostanzialmente da vapore acqueo e possono essere ritenute scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- ai sensi dell'art. 271, comma 14, i valori limite di emissione si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercitate al di sopra del minimo tecnico, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

- il Gestore, ai fini del contenimento delle emissioni fuggitive, ha istituito un programma di manutenzione periodica per l'individuazione delle perdite e la relativa riparazione (Leak Detection And Repair, LDAR) in cui sono riportati:
 - identificazione delle correnti di processo da monitorare;
 - tipi di componenti dell'impianto da monitorare (pompe, valvole, flange etc.);
 - definizione quantitativa di perdita (i.e. valore di concentrazione in ppm che indica una perdita);
 - frequenza di monitoraggio;
 - metodo di monitoraggio;
 - misure da attuare nel caso di individuazione di una perdita;
 - criteri di registrazione dei monitoraggi e delle manutenzioni conseguenti e reporting;
- i punti di emissione connessi a ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto;

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni e al Sindaco del Comune di Terni;
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da

parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni;

- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);

- d.18 in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;
- d.19 in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- d.20 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.21 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.22 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

e.1 sull'emissione E5 il Gestore dovrà effettuare:

- il monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio, ivi compresi i parametri di processo tenore di ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapor acqueo e la portata volumetrica degli effluenti gassosi;
- misurazioni periodiche annuali a scopo conoscitivo, relativamente agli inquinanti polveri, ossidi di zolfo, SOV e aldeidi;

e.2 a partire dallo 01/01/2030, il Gestore dovrà effettuare monitoraggi con periodicità annuale:

- per il punto di emissione E1;
- per il punto di emissione E3 in occasione delle accensioni periodiche per le prove di funzionamento;

e.3 fino al 31/12/2029, nel caso di messa in esercizio simultanea degli impianti di combustione connessi ai punti di emissione E1 ed E3, il Gestore dovrà effettuare i controlli analitici per i punti di emissione interessati con periodicità di n. 1 controllo/punto di emissione/anno;

e.4 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Ossidi di azoto	espressi come NO₂	UNI EN 14792:2006
Ossidi di zolfo	espressi come SO₂	UNI EN 14791:2017
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Aldeidi totali	esprese come aldeide formica (HCHO)	NIOSH 2018:2003
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006

Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e Portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.5 ai fini della valutazione dei risultati delle misurazioni in continuo:

- i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Ossidi di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%

- i valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto precedente;

e.6 i sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) dovranno essere gestiti conformemente alle procedure di assicurazione della qualità della norma UNI EN 14181, che includono:

- taratura e convalida del sistema di misurazione automatico (QAL2);
- prova di sorveglianza annuale (AST);
- assicurazione della qualità in continuo durante il funzionamento (QAL3);

e.7 l'adeguamento alla prescrizione di cui al punto precedente dovrà essere realizzato entro un anno dal ricevimento dell'autorizzazione; fino al medesimo termine il Gestore dovrà continuare a gestire i relativi SME conformemente alle procedure di cui all'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

e.8 allo scopo di cui al punto e.7, il Gestore dovrà provvedere alla redazione di un Manuale di Gestione secondo i criteri stabiliti nella "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)" rilasciata da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'Ambiente);

e.9 ai fini della stesura del Manuale di Gestione di cui al punto precedente, il Gestore dovrà inoltre tenere presente che:

- il sistema di controllo in continuo potrà essere fermato solo in caso di arresto totale dell'impianto di produzione in occasione ad es. di fermate straordinarie, adeguamenti tecnologici etc.;
- gli eventi di cui al punto precedente dovranno essere codificati in termini di procedure di gestione e di comunicazione, all'interno del Manuale di Gestione dello S.M.E.;
- la fermata dello S.M.E. potrà avvenire solo previa comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, da effettuarsi a mezzo PEC;
- in nessun caso, durante fasi di fermata che si verificano tra un transitorio di arresto e il successivo avvio in periodi di esercizio, il sistema di controllo in continuo delle emissioni potrà cessare la sua funzione di monitoraggio delle emissioni;

e.10 ai fini della redazione del Manuale di Gestione dello SME si potranno prendere a riferimento anche i contenuti della Linea guida ARPA Umbria approvata con Determinazione Dirigenziale - U.O.TECNICA - 2014/71 e s.m.i., scaricabile dal sito web dell'Agenzia;

- e.11** la gestione di eventuali superamenti dei valori limite imposti sugli inquinanti monitorati in continuo e le relative procedure di comunicazione all'Autorità competente, dovranno essere conformi a quanto indicato nella succitata "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)" ed in particolare, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di verifica, il Gestore dovrà provvedere, entro 24 ore dall'evento, alla trasmissione dei seguenti dati:
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere ed orarie;
 - copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti;
 - condizioni di esercizio degli impianti;
 - situazione evidenziata;
 - diario degli interventi attuati;
 - esito degli interventi;
- alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni;
- e.12** gli analizzatori in continuo (SME) dovranno garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell'impianto;
- e.13** nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo delle emissioni, non possano essere acquisiti i dati concernenti uno o più inquinanti, dovranno essere adottate le seguenti modalità alternative di controllo:
- misura stimata, determinata dai dati storici di emissione riferiti a stati di funzionamento analoghi a quello in essere durante l'evento di guasto/malfunzionamento, ovvero da grandezze di processo (es. consumo di combustibile, energia prodotta etc.), correlabili ai dati momentaneamente non disponibili ed acquisite durante il verificarsi dell'evento di guasto/malfunzionamento;
 - misura sostitutiva, ottenuta tramite misurazioni discontinue;
- e.14** salvo diversa e motivata valutazione dell'Autorità competente, la "misura stimata" potrà essere utilizzata per un periodo non superiore alle 48 ore, oltre il quale dovranno essere effettuate "misure sostitutive" con le seguenti modalità:
- ripetizione di una misurazione al giorno secondo i metodi di cui al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
- e.15** il Gestore dovrà dare esaustiva descrizione delle procedure relative alle modalità alternative di controllo di cui al punto e.14, in specifica sezione del Manuale di Gestione dello S.M.E.;
- e.16** qualora il Gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e l'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, mediante l'invio a mezzo PEC delle informazioni necessarie;
- e.17** il Gestore dovrà trasmettere i rapporti delle verifiche in campo di cui all'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e di QAL2 ed AST di cui al punto e.7 alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, entro 15 giorni dalla relativa esecuzione;

- e.18i dati dei monitoraggi in continuo delle emissioni dovranno essere trasmessi telematicamente tramite internet ad A.R.P.A. Umbria, secondo protocollo allo scopo definito dal Servizio Emissioni in Atmosfera e Impianti Produzione Energia della stessa Agenzia;
- e.19il Gestore dovrà trasmettere annualmente alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, un rapporto riassuntivo delle attività svolte in accordo al programma di manutenzione periodica per l'individuazione delle perdite e la relativa riparazione (Leak Detection And Repair, LDAR) di cui in premessa;
- e.20annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.21ai sensi dell'articolo 294, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i., al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E1, ed E3 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

CONDIZIONI

Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale: ESKIGEL S.r.l.****Unità Produttiva: Terni****(TR)****Via Augusto Vanzetti, 11**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione 1	Polveri	5 ^[1]	mg/Nm ³	2.027	24	250	230	10,46	0,45	-	-	
		Ossidi di azoto	200*										
		Monossido di carbonio	100*										
E3	Impianto di combustione 3	Polveri	5 ^[1]	mg/Nm ³	3.041	-	-	250	10,60	0,45	-	-	
		Ossidi di azoto	200*										
		Monossido di carbonio	100*										
E4	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E5	Centrale di cogenerazione	Ossidi di azoto	95	mg/Nm ³	11.165	24	235	187	16,00	0,60	-	-	Controllo combustibile NOx Catalizzatore ossidante
		Monossido di carbonio	100										
		Polveri	-										
		Ossidi di zolfo	-										
		S.O.V.	-										
		Aldeidi totali	-										

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1, E3	Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Tenore O ₂ di riferimento = 3 % vol. ^[1] Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030 * Nel periodo antecedente al 31/12/2029, il valore limite deve essere applicato esclusivamente nel caso in cui la potenza termica nominale complessiva degli impianti simultaneamente in esercizio supera 3 MW.
E5	Tenore O ₂ di riferimento = 15% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Ossidi di zolfo espressi come SO ₂ S.O.V. espresse come C.O.T. Aldeidi totali espresse come aldeide formica (HCHO)